

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2321

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, ALAIMO, FARIGU

Norme per favorire l'attività lavorativa degli anziani

*Presentata il 2 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 20 per cento dei cittadini italiani, su un totale di 57 milioni, era costituito nel 1990 da ultrasessantenni. Nel 2000 avremo già il 22,7 per cento di popolazione con questa età, nell'anno 2025 la popolazione anziana (con più di sessanta anni) rappresenterà il 30,7 per cento dell'intera popolazione.

Questi dati, che vedono il nostro Paese nella Comunità economica europea al terzo posto dopo la Danimarca (30,9 per cento) ed il Lussemburgo (30,8 per cento), con un'altissima incidenza degli ultrasessantenni sul totale della popolazione, consentono di rendere facilmente comprensibile la dimensione rilevante del problema. Dimensione che impone la definizione di un insieme organico di iniziative legislative tendenti a fornire risposte adeguate alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini della terza età.

In questo quadro si pone la presente proposta di legge sull'attività lavorativa degli anziani. Essa persegue il fine di evitare, o limitare, l'emarginazione di tutti quei cittadini che hanno lasciato il lavoro e quindi la vita attiva. Ad esempio le casalinghe dopo aver svolto per anni le funzioni di « regine della casa » si ritrovano poi sole, con il gravame, talvolta, di problemi finanziari ed affettivi, che rendono tale emarginazione ancora più dolorosa. In questo modo, agli anziani viene affidato un compito che li restituisce ad un ruolo utile all'interno della collettività e si consente loro, nel contempo, di ricevere un compenso che, se pure modesto, è oltremodo comodo nel momento in cui, con il pensionamento, le disponibilità finanziarie diminuiscono. È, quindi, un intervento che scaturisce dalla convinzione che non esistono valide ragioni per cui il

pensionamento e, in generale, la terza età debbano comportare la rinuncia ad ogni tipo di attività; al contrario vi è un grande interesse pubblico poiché l'impegno dell'anziano ha certamente un significativo effetto positivo per la comunità.

Altro importante argomento a sostegno dell'attività lavorativa dell'anziano riguarda l'effetto di prevenzione che tale attività svolge per ritardare il decadimento fisico e psichico. Oggi, infatti, è ampiamente riconosciuta una stretta interdipendenza tra perdita di « ruolo » e accelerazione dei processi di invecchiamento (articolo 1).

Da queste premesse e considerazioni nasce l'iniziativa dell'attività lavorativa degli anziani, che mira all'utilizzo di cittadini, di età compresa fra i sessanta ed i settantacinque anni, in una serie di compiti adeguati alle loro condizioni psicofisiche, comportanti l'assunzione di un ruolo responsabile in seno alla comunità, con un passaggio da una produttività economica ad una produttività sociale. Compiti che vanno svolti in settori particolari di partecipazione alla vita della collettività, senza creare competitività con il lavoro giovanile (articolo 3).

Per esemplificare, e riportando quanto già avviene in diverse realtà, gli anziani possono venire impegnati nella sorveglianza presso le scuole ed al loro interno: gli uomini possono aiutare i bambini ad attraversare la strada, vigilare all'apertura della scuola ed all'uscita; le donne possono alleviare l'impegno, spesso gravoso, delle insegnanti delle scuole materne ed elementari, assistendo i bambini nei loro piccoli problemi quotidiani. Ma possono, altresì, collaborare nel trasporto scolastico, o addirittura essere inseriti, all'interno delle scuole medie inferiori, per il recupero di storia, cultura e tradizioni popolari, in qualità di docenti, di esperti o comunque per una partecipazione attiva di testimonianza (articolo 5).

Altri anziani possono essere impegnati nella sorveglianza del verde pubblico, fungendo da educatori civici specialmente nei

confronti dei ragazzi; altri ancora nella sorveglianza di impianti sportivi e strutture pubbliche, nel disbrigo di semplici compiti inerenti l'attività degli uffici decentrati nelle circoscrizioni. Ma è chiaro che è poi la singola realtà cittadina che può suggerire l'inserimento più idoneo degli anziani nelle attività socialmente utili (articolo 5).

Non pare opportuno limitare l'accesso al servizio ai soli anziani con reddito minimo, trattandosi di un intervento che ha in particolare il fine di prevenire l'emarginazione dell'anziano, spingerlo alla vita attiva, tralasciando poltrone o panchine (articolo 4).

Né pare opportuno sottoporre i compensi percepiti a imposizioni fiscali, ritenendo che lo spirito del corrispettivo è di sopperire, in modo minimo, alle diminuite disponibilità finanziarie e premiare l'impegno in un modo tangibile (articolo 9).

La proposta esamina anche i criteri da osservare nella predisposizione di eventuali graduatorie (articolo 6) ed il carattere di volontariato dell'iniziativa che svincola l'attività lavorativa degli anziani dalle esigenze organiche dell'ente pubblico. Tale attività non può in alcun modo essere considerata concorrenziale alle esigenze di lavoro giovanile. Così essa sarà regolamentata da contratto di diritto privato anche quando uno dei soggetti stipulanti è una pubblica amministrazione (articoli 7, 8 e 9).

Sarà necessario coprire con un'assicurazione gli anziani nelle ore di lavoro (articolo 10), così come si è cercato di semplificare al massimo tutti gli aspetti contrattuali e procedurali (articolo 11).

Qualificante appare la possibilità di finanziare la realizzazione di strutture (materiali, attrezzi, laboratori) e quella di destinare risorse alla diffusione di arti e tradizioni popolari (articolo 15).

Viene, infine, previsto che le regioni a statuto ordinario emanino norme attuative sull'attività lavorativa degli anziani e si provvede alla copertura finanziaria della legge (articoli 16 e 17).

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Lo Stato agevola l'integrazione degli anziani nella collettività, valorizzandone il contributo di esperienza e sostenendone la capacità, quando esiste, di condurre una vita indipendente ed autonoma.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica italiana promuove, stimola e sostiene le iniziative delle regioni, delle province e dei comuni, finalizzate, attraverso l'impiego degli anziani in attività occupazionali, al superamento delle condizioni di solitudine, emarginazione ed inutilità cui i cittadini della terza età sono esposti.

3. Per le iniziative di cui al comma 2, gli enti locali possono avvalersi del supporto e della collaborazione delle associazioni specializzate costituite nell'ambito dei comuni e delle province, delle associazioni di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale.

### ART. 2.

1. La presente legge stabilisce i principi ed i criteri cui regioni, province e comuni devono attenersi nel disciplinare l'attività lavorativa degli anziani.

### ART. 3.

1. Ai fini della presente legge deve intendersi attività lavorativa degli anziani quella conseguente all'inserimento in lavori socialmente utili di cittadini di età compresa tra i sessanta ed i settantacinque anni, a condizione che essi non svolgano altra attività lavorativa retribuita.

## ART. 4.

1. L'inserimento nel lavoro avviene indipendentemente dal reddito di cui gode l'anziano, essendo preordinato al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire il reinserimento sociale dei cittadini della terza età mediante il ripristino di nuovi rapporti con la comunità di appartenenza.

## ART. 5.

1. Le attività occupazionali degli anziani consistono nella vigilanza di musei, mostre e fiere, nella sorveglianza scolastica, nel servizio di custodia di impianti sportivi e strutture pubbliche, nella sorveglianza del verde pubblico, in attività di sostegno a soggetti handicappati, nel trasporto scolastico, nelle piccole manutenzioni dei giardini annessi ad istituti scolastici, nella conduzione di orti, giardini e vivai annessi a strutture pubbliche, nel disbrigo di semplici mansioni inerenti le attività degli uffici decentrati delle circoscrizioni, nella vigilanza di sale e spazi aperti adibiti ad attività culturali, anche per favorire le visite di scolaresche. Altre attività similari di pubblica utilità possono essere previste nei programmi operativi predisposti dagli enti locali promotori del servizio.

2. Per i servizi di vigilanza, custodia e sorveglianza di cui al comma 1, è considerato titolo preferenziale la provenienza dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza, dal Corpo dei vigili urbani, dalle Forze armate e, in generale, l'aver svolto servizio alle dipendenze dello Stato e di enti pubblici con specifici compiti di prevenzione e sorveglianza.

## ART. 6.

1. In caso di esubero delle domande, per le attività di cui all'articolo 5, rispetto alle possibilità di impiego, hanno la prece-

denza gli anziani che vivono soli o le coppie di coniugi soli, quelli privi di reddito o che possiedono il reddito più basso; in caso di parità di livelli di reddito, è data precedenza agli anziani di età più elevata.

#### ART. 7.

1. L'impegno lavorativo degli anziani deve mantenere un carattere volontario e non ricorrente, senza vincolo di subordinazione, e può avere una durata fino a tre ore al giorno, per un periodo massimo di due quadrimestri non continuativi per anno.

2. L'impegno lavorativo non deve essere considerato sostitutivo delle prestazioni che competono al personale dipendente, anche nel caso in cui gli organici della pubblica amministrazione interessata presentino carenze di specifiche qualifiche professionali o dotazioni inadeguate.

#### ART. 8.

1. La misura del compenso forfettario orario è quantificata per l'anno 1993 in lire ottomila per i giorni feriali e in lire diecimila per i giorni festivi. L'importo è aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il compenso potrà essere versato anche attraverso rate mensili posticipate ed eventuale conguaglio finale.

3. Il compenso non è rapportato all'entità ed alla qualità del lavoro prestato, ma è corrisposto in funzione della effettiva presenza giornaliera e del numero delle ore impiegate.

#### ART. 9.

1. Il compenso previsto per l'attività svolta non costituisce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è considerato come rimborso spese forfetario, non comportando l'attività svolta alcun rapporto di impiego e non assumendo il carattere dell'abitualità o dell'attività a tempo indeterminato.

ART. 10.

1. Gli anziani impegnati nell'attività lavorativa di cui alla presente legge devono essere coperti da garanzia assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del lavoro espletato, nonché per responsabilità civile verso terzi, con costo a carico dell'ente promotore del servizio.

ART. 11.

1. Gli atti costitutivi del rapporto di cui alla presente legge e quelli connessi al suo svolgimento sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

ART. 12.

1. I progetti operativi di interventi di attività occupazionali, di cui alla presente legge, possono essere concordati dall'ente promotore con le circoscrizioni, ove esistenti.

2. La quantificazione del periodo e dell'orario delle attività lavorative di cui alla presente legge rimane di competenza degli uffici dell'ente promotore incaricati dell'organizzazione e del controllo sullo svolgimento del servizio.

ART. 13.

1. Il Ministro per gli affari sociali è autorizzato a concedere contributi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta entro il 30 giugno di ogni

anno, per la realizzazione di iniziative miranti ad impegnare gli anziani in attività socialmente utili.

2. Le richieste dovranno essere accompagnate da un programma di massima sui criteri e sulle modalità di distribuzione successiva dei contributi agli enti locali siti nel territorio di competenza.

#### ART. 14.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i contributi di cui all'articolo 13 tra i comuni che ne hanno fatto richiesta documentata da apposito progetto operativo entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 15.

1. Il contributo erogato dal Ministro per gli affari sociali, di cui all'articolo 13, può essere utilizzato anche per l'approntamento di laboratori e per l'acquisto di attrezzature e materiali indispensabili per l'attuazione delle iniziative programmate.

2. Possono essere concessi contributi integrativi, nei limiti della disponibilità dello stanziamento di bilancio, per programmi comprendenti iniziative finalizzate al recupero ed alla diffusione di tradizioni di arte e di cultura popolare.

#### ART. 16.

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dei principi e dei criteri contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

#### ART. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi annui per il triennio 1993-1995, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.